

N. R.G. 717/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **717/2017** promossa da:

**MILANI PAOLO** (c.f. MLNPLA54E23G535I) elettivamente domiciliato in VIA SAN MARCO  
6 PIACENZA presso il Difensore DATTILO SALVATORE e con l'Avv. SCOGNAMIGLIO  
VITTORIO

**ATTORE**

contro

**ROSSETTI FERRUCCIO** (c.f. RSSFRC53C02G535K)

**CANTONI SILVIA BARBARA** (c.f. CNTSLV52R71B157Y)

elettivamente domiciliati in VIA ROMA 68 PIACENZA presso il Difensore FIORI PAOLO

**CONVENUTI**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come in atti.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dalla L. 69/2009. Omessa per brevità l'esposizione del fatto.

1. Viene impugnato il lodo arbitrale emesso il 26.11.2015 tra le parti per dirimere la controversia tra le stesse insorta in ordine alla ripartizione degli utili dell'attività professionale esercitata in forma associata. La clausola compromissoria, contenuta nello statuto dell'associazione, così disponeva: *"ogni controversia insorgibile tra associazione e associati o tra gli stessi sarà demandata per essere risolta bonariamente al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Piacenza il quale designerà un proprio consigliere che agirà quale amichevole compositore e giudicherà irritualmente con lodo inappellabile e senza formalità di procedure"* (doc. 1-bis parte attrice; enfasi aggiunte, n.d.r.).

L'Attore ha impugnato il Lodo siccome emesso in violazione dell'art. 808-ter c.p.c. (i) per essere l'Arbitro incorso in errore di fatto avendo basato la propria decisione su una C.T.U. incompleta e (ii) per non aver egli agito, in conformità alla clausola compromissoria che lo vincolava ad agire quale *"amichevole compositore"*.

Resistono con ampia contestazione in rito e in merito le parti convenute.

2. Ritiene preliminarmente questo giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - in quanto assorbente (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016). Tale impostazione metodologica si pone, d'altra parte, in linea di continuità e coerenza con il principio, assolutamente consolidato, secondo cui le ragioni di economia processuale si fondano principalmente sull'interesse stesso della parte ad agire o resistere in giudizio, che deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare al proponente (cfr. Cass. 13906/2002) prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass. 3060/2002). Implica cioè una verifica - che il giudice può e deve compiere d'ufficio - *"in ordine alla utilità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere"* (Cass. 7635/2006). In definitiva, la sua consistenza giuridicamente oggettiva esclude che il giudice possa prendere una decisione che si esaurisca in *"una affermazione di un principio, di massima o accademica"*, imponendo invece che essa sia, necessariamente, *"idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente."* (Cass. 14574/2010).

3. Tanto doverosamente premesso, la prima questione essenziale da trattare attiene alla qualificazione giuridica del lodo reso tra le parti, dirimente ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. sul punto Cass. 4943/2001 e 24059/2006). La Cassazione ha ancor recentemente ribadito che il criterio discretivo tra le due figure (arbitrato rituale e arbitrato irrituale) *"consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo"*



suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all' art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà". (Cass. 7198/2019; Cass. 23629/2015). Più in dettaglio, si è osservato che "Al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che le espressioni presenti nella clausola compromissoria: "giudizio arbitrale", "giudizio inappellabile", decisione da assumere "senza formalità di rito e secondo equità", non potessero essere interpretate con sicurezza come espressive della volontà delle parti di pattuire che la decisione sarebbe stata assunta dagli arbitri nelle forme dell'arbitrato irrituale)" (Cass. 21059/2019); in altro caso, è stata cassata perché erronea la decisione che aveva qualificato il lodo come irrituale, assunta "senza valutare altre espressioni - quali "giudicheranno secondo norme di diritto" e "spese del giudizio" - coerenti con una qualificazione del lodo come arbitrato rituale, né la circostanza che, nel corso del procedimento, il collegio arbitrale aveva precisato trattarsi di arbitrato rituale e le parti avevano aderito a tale determinazione" (Cass. 11313/2018).

Ciò posto, nel caso di specie l'attenta lettura degli atti e dei documenti prodotti dalle parti confermano l'impressione che la scelta delle parti fosse orientata, e con nettezza, verso l'arbitrato irrituale: sia *ex ante*, deponendo in tal senso se non altro le espressioni letterali sopra enfatizzate, che evidenziano una chiara volontà di utilizzare il procedimento arbitrale per addivenire ad un accordo per definire in via amichevole le contestazioni riguardanti determinati rapporti giuridici, attraverso una dichiarazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti; sia *ex post*, poiché i vizi dedotti sono proprio e precisamente quelli elencati all'art. 808-ter c.p.c. n.1 (ultrapetizione, avendo l'arbitro pronunciato "su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti") e n.4 (violazione delle regole procedurali che le parti si erano date), oltre che i vizi - pacificamente deducibili per censurare il lodo irrituale - propri del contratto e tali da determinarne l'annullabilità (incapacità dell'arbitro, errore, violenza, dolo, etc.).

Anche la formula "giudicherà irritualmente con lodo inappellabile" è da intendersi come funzionale a ribadire la volontà delle parti di comporre definitivamente la vertenza attraverso una pronuncia del collegio, non già come significativa di una semplice rinuncia all'impugnazione di cui all'art. 828 c.p.c., specie ove si consideri che la pronuncia era da assumersi *ex bono et aequo* con espressa dispensa da formalità (cfr. per questi rilievi Cass. 4643/2009).

A ciò si aggiunga che, anche dopo la riforma del D.Lgs. 40/2006 - che ha avuto come effetto l'avvicinamento tra le due figure (rituale e irrituale) sul piano della disciplina -, non sembra potersi ritenere superato il principio per cui, in caso di incertezza sull'interpretazione della clausola negoziale, è da ritenersi preferibile la dichiarazione d'irritualità dell'arbitrato in ragione del carattere eccezionale dell'arbitrato rituale. In tal senso depone la considerazione per cui mentre con l'arbitrato rituale le parti intendono optare per una "giurisdizione privata" sostitutiva di quella statale, di cui conserva la proceduralizzazione e l'efficacia, l'arbitrato irrituale richiama culturalmente, e in tale contesto si iscrive a pieno titolo, il fenomeno della c.d. "degiurisdizionalizzazione" come tecnica di composizione del conflitto mediante lo strumento privatistico del contratto, sul presupposto che la soluzione negoziale implichi un



maggior tasso di efficienza e di stabilità della decisione (e la nota teoria del *creditors bargain* come tecnica di riallocazione di costi e benefici e di abbattimento dei costi di transazione tra le parti). Si tratta di un argomento di ordine sistematico che va, ad avviso di questo Giudice, adeguatamente valorizzato.

Ne discende, in definitiva, la certa ammissibilità dell'impugnazione svolta.

**4. Nel merito.** Il primo dei vizi dedotti da esaminare in ordine logico, perché consequenziale rispetto alle considerazioni che si sono sin qui svolte, è la violazione del mandato da parte dell'arbitro designato, che avrebbe abdicato alla sua funzione di "amichevole compositore". In effetti, dalla lettura degli atti e dei documenti prodotti relativi al procedimento arbitrale, emerge una marcata formalizzazione del procedimento incompatibile con la sua connotazione originaria. Il che potrebbe, in ipotesi, ritenersi già sufficiente alla declaratoria di nullità del lodo ove si configurasse tale vizio come *error in procedendo* rilevante *sub art. 808-ter n.4) c.p.c.*. Ma v'è di più.

C'è un dato che emerge con nettezza: la totale insufficienza della CTU esperita in sede arbitrale, frutto della strutturale ambiguità del procedimento. Per dirimere la controversia tra le parti occorreva effettivamente un'attività istruttoria approfondita e soprattutto specialistica mediante consulenza tecnico-contabile che esaminasse e ricostruisse in dettaglio, anche tramite l'analisi dei flussi di cassa dello studio professionale, dell'andamento del volume d'affari, della contabilità redatta, il concreto e reale dipanarsi dei rapporti tra le parti. Si è invece scelto consapevolmente di rinunciare - da parte dell'arbitro - ad una attività istruttoria ritenuta eccessivamente gravosa, condannando l'indagine pur demandata al CTU ad una strutturale incompletezza, inadeguatezza, inidoneità allo scopo programmato. Se fosse questa la sede processuale appropriata vi sarebbero tutti i presupposti per la rinnovazione ex art. 196 c.p.c.; ma la natura stessa del giudizio di impugnazione per cui è causa determina come obbligato l'esito rescindente, mediante annullamento del lodo, demandando invece la decisione sul merito, inevitabilmente ed in conformità alle conclusioni delle parti, a nuovo arbitrato.

**5.** Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura della controversia, alla complessità delle questioni, alle modalità della loro trattazione, al valore assegnato, nonché alla determinazione del compenso professionale che, in forza del combinato disposto del D.M. 55/2014 e dell'art. 2233, comma 2, codice civile, deve essere in ogni caso adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.

### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

**Accerta e dichiara** la nullità del Lodo reso dall'Ing. Davide Marchi in Piacenza in data 26 novembre 2015;

**Condanna** le parti convenute in solido a rifondere all'attore le spese di lite, che si liquidano per le ragioni esposte in motivazione in Euro 10000,00 oltre IVA e accessori.

Piacenza, 31.10.2019

Il Giudice  
dott. Antonino Fazio

*Sentenza depositata successivamente per malfunzionamento del sistema informatico*

